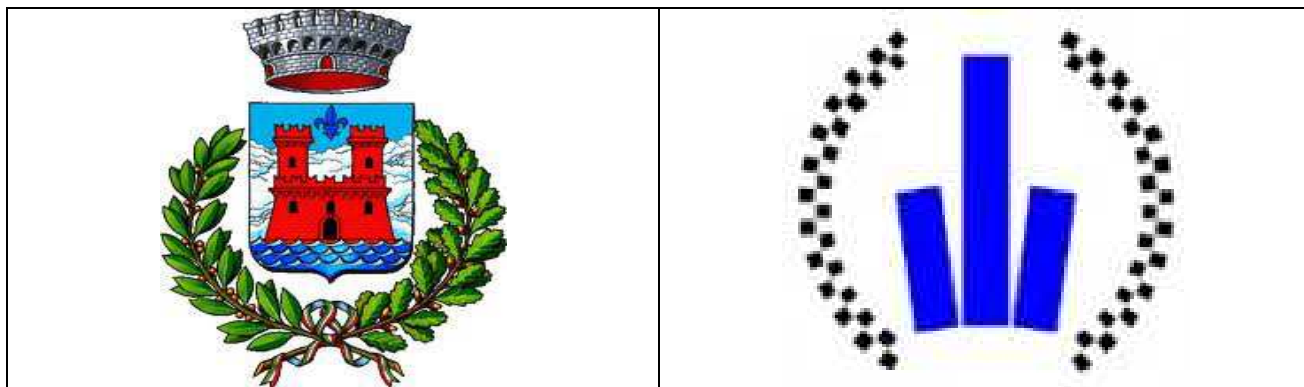


COMUNE DI BORGO VAL DI TARO

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE



REGOLAMENTO

TUTELA DEGLI ANIMALI

APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE

CON DELIBERA N. 77 DEL 28/09/2015

INDICE

Titolo I - I PRINCIPI

- Art. 1 - Profili istituzionali.
- Art. 2 - Valori etici e culturali.
- Art. 3 - Competenze del Sindaco.
- Art. 4 - Tutela degli animali
- Art. 5 – Associazioni ed Enti di protezione animali

Titolo II - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

- Art. 6 – Definizione generica di animale
- Art. 7 – Definizione di animale da compagnia
- Art. 8 - Ambito di applicazione
- Art. 9 - Esclusioni.

Titolo III DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 10 - Detenzione di animali.
- Art. 11 - Maltrattamento di animali.
- Art. 12 - Abbandono di animali.
- Art. 13 - Avvelenamento di animali.
- Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico
- Art. 15 - Divieto di accattonaggio con animali
- Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
- Art. 17 - Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio – Esposizione di animali negli esercizi commerciali
- Art. 18 - Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti
- Art. 19 - Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con utilizzo di animali

Titolo IV CANI

- Art. 20 - Attività motoria e rapporti di socializzazione
- Art. 21 - Detenzione dei cani
- Art. 22 - Dimensioni dei recinti.
- Art. 23 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.
- Art. 24 - Accesso dei cani guida di persone non vedenti
- Art. 25 - Accesso negli esercizi pubblici
- Art. 26 - Obbligo di raccolta delle deiezioni
- Art. 27 - Struttura comunale per il ricovero di cani randagi
- Art. 28 - Cani adottati da privati o strutture pubbliche o private
- Art. 29 – Norme di chiusura

Titolo V - GATTI

- Art. 30 - Definizione termini utilizzati nel presente titolo
- Art. 31 - Gatti di proprietà
- Art. 32 - Colonie feline.
- Art. 33 - Alimentazione dei gatti liberi

Titolo VI – PET THERAPY

- Art. 34 - Terapie assistite con l'impiego di animali

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 - Sanzioni

Art. 36 - Vigilanza

Art. 37 - Entrata in vigore ed abrogazioni

Art. 38 - Pubblicità del Regolamento

Titolo I - I PRINCIPI

Art. 1

Profili istituzionali

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove la presenza e la cura nel proprio territorio degli animali nel rispetto delle caratteristiche naturali, fisiche ed etologiche; riconosce a tutte le specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche proprie della specie di appartenenza.
2. Il Comune di Borgo Val di Taro individua nella tutela degli animali uno strumento utile all'educazione della popolazione al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie e gli individui più vulnerabili.
3. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi che riguardino tutte le popolazioni animali presenti sul territorio.

Art. 2

Valori etici e culturali

1. Il Comune promuove politiche concrete di rispetto per gli animali, utilizzando idonei strumenti per garantire ad essi adeguate possibilità di esistenza.
2. Il Comune intende quindi valorizzare la tradizione e la cultura animalista della comunità incoraggiando forme espressive volte ad incrementare l'educazione al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3

Competenze del Sindaco

1. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31/03/1979, spetta la vigilanza sull'osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, anche tramite suo delegato esercita funzioni di vigilanza verso le specie animali presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune come patrimonio indisponibile dello Stato.
3. Il Sindaco, per comprovati motivi d'urgenza, adotterà specifiche ordinanze previste dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Art. 4

Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero ispirate al rispetto di tutte le specie animali e promuove iniziative a tutela delle condizioni di sopravvivenza delle stesse.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 e s.m.i. ed alle L. R. n. 27/2000, n. 5/2005 e n. 3/2013, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune:
 - a) si adopera altresì a diffondere e promuovere quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato;
 - b) condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali;
 - c) tutela gli animali d'affezione che vivono in libertà, i quali non possono essere usati a scopo di sperimentazione; è vietato farne commercio o cessione gratuita a fini di sperimentazione;

- d) promuove lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento.

Art. 5

Associazioni ed Enti di protezione animale

- 1. Il Comune sostiene lo sviluppo delle associazioni aventi finalità zoofile attraverso le iniziative ed i programmi di cui al presente Regolamento.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6

Definizione generica di animale

- 1. La definizione generica di animale, quando non diversamente specificata nel presente regolamento, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla L. 14 agosto 1991 n. 281, ed a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 7

Definizione di animale da compagnia.

- 1. Ai sensi della L. R. Emilia Romagna n. 5 del 17/02/2005 e ss.mm., per animale da compagnia s'intende ogni animale tenuto, o destinato ad esserlo, dall'uomo, per compagnia od affezione, senza fini produttivi o alimentari.
- 2. Sono compresi nella definizione di cui al comma 1 gli animali da compagnia e di affezione, così come definiti dalle leggi statali, dal diritto comunitario e dagli accordi vigenti.

Art. 8

Ambito di applicazione.

- 1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale di Borgo Val di Taro.
- 2. Le norme previste dai successivi articoli 10 e 11 (detenzione di animali e maltrattamento di animali e cattura) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

Art. 9

Esclusioni.

- 1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la vivisezione;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione;
 - f) a tutte quelle altre attività autorizzate da specifiche norme legislative.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 10

Detenzione di animali.

1. Il proprietario, l'accompagnatore o il momentaneo detentore dell'animale è civilmente e penalmente responsabile di ogni azione dell'animale da lui condotto.
2. Chi tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
3. Gli animali, di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
4. Gli animali, liberi o di proprietà, fatte salve le fattispecie regolamentate in modo diverso da apposite norme, possono essere soppressi per eutanasia solo se risultino incurabili o gravemente malati. Ciò deve risultare da una attestazione sottoscritta dal medico veterinario iscritto all'Ordine professionale, che provvede alla soppressione.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
6. Chiunque detiene a qualsiasi titolo un animale è responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, salute e benessere della prole.
7. In particolare, il detentore di animali da compagnia è tenuto:
 - a) a rifornire l'animale di cibo e di acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata e facilmente accessibili;
 - b) ad assicurargli un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - c) a consentirgli un'adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - d) fermo restando quanto previsto alle lettere a),b) e c), a prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - e) ad adottare modalità idonee a garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - f) ad assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;
 - g) a garantire un ricovero i cui requisiti strutturali minimi non differiscano da quelli previsti per i reparti di ricovero ordinario dei canili e gattili autorizzati su territorio regionale.
8. Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia deve tenere conto delle sue caratteristiche fisiologiche e comportamentali, così da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
9. Nel rispetto delle esigenze etologiche di specie, è fatto divieto di allontanare dalla madre i cuccioli di cane e gatto al di sotto dei due mesi di età, salvo per necessità certificate dal veterinario curante.

Art. 11

Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali o che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, come percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche ingiustificati per l'impiego, specie o età (violazione art. 727 Codice Penale).
4. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati e rialzata da terra e dotata di un'adeguata tettoia; non dovrà, infine, essere umida, cioè posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, o ad una continua esposizione solare, specie nei periodi di maggior calura, ovvero in ambienti che possano risultare

nocivi per la salute dell'animale. Gli animali devono anche essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.

6. E' vietato tenere costantemente animali in terrazze o balconi di dimensioni non proporzionate ai soggetti, isolarli in rimesse, cantine o box in lamiera chiusi su quattro lati, o comunque segregarli in contenitori inadatti, anche se posti all'interno di edifici.
7. E' vietato l'addestramento finalizzato al combattimento tra animali. E' altresì vietato addestrare animali ricorrendo a violenze – anche mediante l'uso di strumenti cruenti, come collari elettrici, con punte, ecc. –, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
8. E' vietato il taglio della coda, delle orecchie e delle corde vocali ai cani, di razza e non, nonché l'asportazione delle unghie ai gatti, considerando tali pratiche atti di maltrattamento. I veterinari che contravvengono alla presente disposizione verranno segnalati all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di appartenenza per quanto di competenza, a carico dei quali verrà applicata la sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
9. E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con la normativa vigente, ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali. I veterinari sono obbligati a segnalare al Servizio Veterinario dell'Azienda USL i casi di animali che presentino ferite da combattimento;
10. E' vietato su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente;
11. E' vietata l'applicazione su qualsiasi animale di misure costringenti, e/o accorgimenti innaturali, anche in occasione di gare, competizioni, corse o qualsiasi iniziativa in cui vengano utilizzati animali.
12. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, all'interno dei bagagliai delle auto. E' altresì vietato lasciare i cani chiusi all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto quando manchino le condizioni di benessere per l'animale;
13. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi;
14. Qualora il tempo di trasporto dovesse superare le quattro ore, devono essere previste soste per l'abbeverata.

Art. 12

Abbandono di animali

1. E' severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico (violazione art. 727 Codice Penale). Per abbandono si intende l'intenzionale allontanamento di un animale domestico o d'affezione del quale si è proprietari (o detentori) al fine di impedirne il riavvicinamento all'abitazione in cui era tenuto.

Art. 13

Avvelenamento di animali

1. E' severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio comunale, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e diserbo, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
2. I medici veterinari, privati o operanti all'interno dell'Azienda Sanitaria Locale, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione Comunale tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione dovranno essere indicate tutte le informazioni disponibili, compreso il tipo di tossico usato, se accertato, e la zona in cui gli avvelenamenti si sono verificati.

3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate, sentiti i competenti uffici dell'Amministrazione Provinciale. Si applicheranno i protocolli operativi concordati a livello di Autorità Provinciali.
4. Gli esercizi commerciali autorizzati alla vendita di sostanze velenose che possono essere usate per il confezionamento di bocconi, dovranno vendere o consegnare detti prodotti solamente a coloro che siano in possesso di apposito tesserino per la manipolazione di sostanze velenose, le cui generalità dovranno essere annotate su apposito registro rilasciato dal Dipartimento di Sanità Pubblica.

Art. 14

Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali di affezione su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Borgo Val di Taro secondo le modalità e i limiti previsti dal seguente articolo, nel rispetto delle vigenti norme di legge e di eventuali condizioni previste del gestore del servizio. Gli animali dovranno in ogni caso essere accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo.
2. Per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti l'uso del trasportino.
3. Il proprietario e/o il momentaneo detentore che accompagna l'animale sotto la propria responsabilità sarà tenuto al risarcimento dei danni causati alle cose o a terzi.
4. Il proprietario e/o il detentore a qualsiasi titolo che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblici dovrà avere cura che gli stessi non sporchino o creino danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura. Chi accompagna l'animale è tenuto a salire sulla vettura munito di apposito materiale atto alla raccolta delle eventuali deiezioni.
5. Sono sempre ammessi i cani di qualsiasi taglia che accompagnano le persone non vedenti.
6. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di trasportare animali purchè i relativi mezzi siano idonei all'uso, secondo quanto previsto dal nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.

Art. 15

Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali per accattonaggio con l'evidente scopo di richiamare l'attenzione e la compassione dei passanti. In ogni caso è fatto divieto di impiegare per tale pratica:
 - a) cuccioli di età inferiore ai cinque mesi, anche se in presenza della madre;
 - b) animali debilitati, malati o in condizioni di sofferenza fisica;
 - c) animali in evidente stato di gravidanza.

Art. 16

Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio.

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare o offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi, oppure in omaggio, a qualsiasi titolo, durante fiere, sagre, lotterie, luna park e manifestazioni simili.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1, viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
3. La norma di cui al comma 1 non si applica alle Associazioni zoofile, animaliste e ambientaliste, o ad altre Associazioni, nell'ambito delle iniziative volte ad incrementare le adozioni di animali ospitati in

strutture di ricovero e di sensibilizzazione al tema della tutela del benessere degli animali, iniziative peraltro sollecitate dalle normative vigenti.

Art. 17

Obblighi degli allevatori o possessori di animali a scopo di commercio Esposizione di animali negli esercizi commerciali.

1. Gli allevatori o possessori di animali d'affezione a scopo di commercio devono garantire il benessere dell'animale.
2. È vietata alle attività commerciali che vendono animali l'esposizione degli stessi in vetrina, ad esclusione di acquari, terrari e gabbie di volatili. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente a seconda della specie di acqua e di cibo.
3. In qualsiasi attività commerciale non di settore, in luoghi e locali pubblici, è vietato utilizzare ed esporre animali vivi, a titolo di richiamo ed attrazione, salvo acquari.
4. È espressamente vietato il commercio ambulante o occasionale di animali oggetto del presente regolamento.
5. È fatto obbligo agli esercizi commerciali di tenere un registro di carico e scarico degli animali in vendita relativamente a cani, gatti e furetti.
6. È fatto obbligo agli esercizi commerciali di dare indicazioni sulle esigenze degli animali che vengono venduti e di fornire l'esatta età dei cuccioli, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa di settore.
7. Per una corretta gestione e detenzione nell'allevamento e nel commercio, si fa integralmente richiamo alla L. R. n. 5 del 17 febbraio 2005 ed alla Delibera della G. R. del 27 marzo 2006, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18

Manifestazioni promosse da Associazioni animaliste ed Enti

1. Sono consentite le manifestazioni per l'adozione di animali già ospitati in strutture di ricovero promosse da Associazioni aventi finalità zoofile, di volontariato o di promozione sociale, i cui programmi possono prevedere esibizioni di animali da compagnia, anche di età inferiore ai 4 mesi, con giochi, dimostrazioni di agilità e capacità di apprendimento o di simpatia, sensibilizzando i cittadini al problema del randagismo e dell'abbandono degli animali.
2. Gli animali non dovranno essere trattenuti né in gabbie, o altri strumenti similari, se non per garantire la momentanea sicurezza dell'animale.
3. Per lo svolgimento di tali iniziative, le Associazioni sono comunque tenute a richiedere al Comune la necessaria autorizzazione sanitaria temporanea, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda USL, nonché l'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.
4. Durante le manifestazioni, dovrà comunque essere garantita la presenza di un Veterinario.
5. Sono altresì consentite le mostre, le esposizioni e manifestazioni di bellezza di cani e gatti di età superiore ai 12 mesi, e con copertura vaccinale per le malattie individuate dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Parma, organizzate da Enti e/o Associazioni.
6. Gli animali dovranno essere esposti in box di sufficiente ampiezza, per consentire agli stessi di muoversi secondo le proprie caratteristiche etologiche. Le misure dei box saranno stabilite, di volta in volta, dal Servizio Veterinario sulla base di un elenco dettagliato delle tipologie delle razze e delle dimensioni degli animali. E' consentito l'uso di gabbie o strumenti similari limitatamente al trasporto sul luogo dell'esposizione e per un brevissimo periodo di tempo.

7. Gli organismi promotori dovranno richiedere le autorizzazioni di cui al precedente comma 3 ed adempiere all'obbligo di cui al comma 4.

Art. 19

Spettacoli, competizioni, esibizioni, gare e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' fatto divieto di utilizzare a scopo di spettacolo o intrattenimento, al di fuori dei casi previsti dall'art. 18 qualsiasi specie animale durante feste, sagre o festeggiamenti.
2. E' altresì vietato l'impiego di qualsiasi specie animale per iniziative pubblicitarie o dimostrative, sia che avvengano mediante esposizione o mediante sfilata, sulle pubbliche strade, vie o piazze comunali.
3. Qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato previsto dalle leggi vigenti, effettuato a scopo di lucro, che contempli in maniera totale oppure parziale l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, è soggetta alle autorizzazioni comunali temporanee, sia commerciale che sanitaria, nonché all'eventuale parere, ove richiesto, della Commissione Comunale di Pubblico Spettacolo.
4. Il titolare della licenza dovrà allegare alle richieste di autorizzazione, oltre all'elenco degli animali che intende esporre o utilizzare durante lo spettacolo, un'autodichiarazione di non avere carichi penali pendenti e di non aver riportato condanne penali o avere oblati sanzioni per maltrattamento di animali; l'eventuale condanna è motivo di non concessione delle autorizzazioni.
5. Per lo svolgimento di attività circense o intrattenimento, il Comune fa proprie le disposizioni contenute nei Decreti del Ministero dell'Ambiente e nelle delibere CITES in materia di "Criteri di mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" (in attuazione dell'art. 6 della Legge n. 337/68), che dovranno essere integralmente applicate dal titolare dell'attività, o di altre normative/direttive che la regione dovesse emanare.
6. Il titolare dovrà altresì esibire al Servizio Veterinario competente, prima del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, il registro di detenzione degli esemplari di specie animali.
7. Per gli animali domestici della specie canina e felina si applicano le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dell'art. 18 e dell'art. 7 della Legge Regionale n. 5/2005.
8. Gli animali utilizzati durante gli intrattenimenti dovranno essere coperti da apposita polizza assicurativa, che dovrà essere esibita al momento del ritiro dell'autorizzazione sanitaria temporanea. La mancata presentazione è motivo di non concessione dell'autorizzazione.
9. La verifica sull'osservanza dei criteri di propria competenza sarà effettuata dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Parma competente per territorio e dagli organi di vigilanza preposti almeno 48 ore prima dell'inizio dello spettacolo o intrattenimento, che dovrà esprimere il necessario parere al conseguente rilascio dell'autorizzazione. Tale verifica potrà essere effettuata durante tutto il periodo di permanenza sul territorio, ovvero prima e durante lo svolgimento degli spettacoli.
10. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, viene disposta la chiusura o la sospensione immediata dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento. L'attività potrà essere ripresa solo dopo aver ottemperato alle disposizioni prescritte, previa verifica da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL.

Titolo IV - CANI

Art. 20

Attività motoria e attività di socializzazione

1. Chi detiene un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere. Tale frequenza potrà essere ridotta in presenza di proprietari in condizioni di handicap documentato.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 22.
4. Ai cani detenuti in luoghi isolati o presso case disabitate deve essere comunque assicurato un rapporto quotidiano con il proprietario o altra persona da lui incaricata.
5. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'Ordinanza del 06.08.2013 del Ministero della Salute ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone e deve stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane.

Art. 21

Detenzione dei cani

1. Nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico, è fatto obbligo di condurre i cani al guinzaglio (max m. 1,50) o con idonea museruola. Per i cani di cui all'Ordinanza ministeriale del 06/08/2013, o comunque definiti aggressivi, si deve applicare sia il guinzaglio che la museruola quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico oppure quando si trovano nei locali pubblici o sui pubblici mezzi di trasporto.
2. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 (cinque) e di altezza metri 2 (due) dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.
3. Chi detiene un cane deve comunque conformarsi alle ordinanze del Ministero della Salute vigenti.
4. Il proprietario o detentore dell'animale, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 727 (abbandono) e 672 (omessa custodia) Codice Penale deve garantire la custodia dell'animale e che questo non sfugga a un controllo diretto.
5. Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Art. 22

Caratteristiche o dimensioni dei recinti o box

1. I cani devono essere tenuti in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione degli animali e a soddisfare le esigenze psico-fisiche degli stessi.
2. Ove sia custodito almeno un cane, è fatto obbligo a chiunque detenga l'animale a qualsiasi titolo, di segnalarne la presenza attraverso appositi cartelli ben visibili e collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.
3. E' consentito detenere i cani ad una catena a tenuta fissa di almeno 6 metri, o preferibilmente a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno 5 metri e di altezza 2 metri dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza della catena dovrà in ogni caso sempre permettere al cane di raggiungere il riparo nonché le ciotole dell'acqua e del cibo. Il cane dovrà essere liberato dalla catena almeno una volta al giorno per consentire un'opportuna attività motoria. I ripari per i cani tenuti alla catena dovranno avere le caratteristiche descritte nel successivo comma 7.
4. Il box in cui ospitare il cane, compatibilmente con lo spazio a disposizione, deve avere la superficie di base non inferiore a metri quadrati 9 per cane (di cui 1/3 chiuso con cuccia e coperto), fatta salva la possibilità di mantenere misure inferiori esclusivamente per cani di piccola taglia; in questo caso è

facoltà dell'organo di vigilanza valutare il corretto rapporto tra spazio disponibile e benessere dell'animale occupante. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 5, escluse le cucciolate. Il cane dovrà uscire dal box almeno una volta al giorno per consentire un'opportuna attività motoria.

5. L'altezza e le caratteristiche costruttive del recinto devono essere tali da impedire la fuga del cane e da garantire la tutela di terzi da eventuali aggressioni. I recinti devono essere valutati in relazione alla tipologia del cane custodito (taglia, attitudine, età, ecc.) e, per cani di grande taglia devono avere un'altezza di almeno mt. 2 (due), devono essere ancorati a terra su un cordolo di cemento e con eventuale recinzione aggiuntiva di almeno cm. 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.
6. I recinti devono essere parzialmente ombreggiati, una pavimentazione, almeno in parte, in materiale non assorbibile (es. piastrelle, cemento) antisdrucciolo; avere un'inclinazione per il drenaggio. Non devono esservi ristagni di acqua, le feci e le urine devono essere asportate quotidianamente.
7. I recinti devono essere dotati di cucce da collocare nella parte più coperta e riparata; dovranno essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, adeguate alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentate e con il tetto impermeabilizzato. Dovranno essere rialzate da terra e collocate sotto un'adeguata tettoia idonea a proteggere gli animali dalle intemperie invernali e dalle calure estive.
8. I cani custoditi nei recinti non dovranno mai essere mantenuti ad una continua esposizione solare, ovvero in ambienti che possono risultare nocivi per la loro salute e devono essere protetti da illuminazione forzata e da eccessivi rumori.
9. Ai proprietari dei cani che non ottemperano alle norme del presente articolo oltre alla contestazione di eventuali illeciti, il Servizio Veterinario dell'AUSL, impartirà le prescrizioni di adeguamento disponendo tempi di esecuzione brevi al fine di garantire un rapido raggiungimento delle condizioni di una corretta detenzione finalizzata al benessere degli animali.
10. Per il benessere psicofisico e comportamentale dell'animale è vietato isolare lo stesso in un angolo del giardino, senza consentirgli alcun contatto sociale (altri cani o persone).

Art. 23

Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, muniti di guinzaglio, è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche, salvo quanto previsto dal comma 3.
2. Nei casi previsti da specifiche disposizioni normative, e comunque per i cani di cui all'Ordinanza ministeriale del 06/08/2013, o comunque definiti aggressivi è fatto obbligo di utilizzare oltre al guinzaglio, anche l'apposita museruola.
3. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi – come le aree giochi per bambini – o quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, in applicazione di specifiche ordinanze sindacali.
4. Ferme restando le modalità di conduzione, i divieti di circolazione dei cani non sono operanti per gli animali addetti alle persone non vedenti o portatori di handicap.

Art. 24

Accesso dei cani guida di persone non vedenti

1. Le persone non vedenti hanno diritto, ai sensi della L. 37/1974 modificata con la L. n. 376/1988, a farsi accompagnare dal proprio cane guida su ogni mezzo di trasporto e ad accedere con esso agli esercizi aperti al pubblico.
2. Sui mezzi di trasporto pubblico, non dovrà essere corrisposto per il cane alcun biglietto o sovratassa.

Art. 25

Accesso negli uffici comunali e negli esercizi pubblici

1. I cani accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 3 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Borgo Val di Taro, salvo quelli per cui i proprietari e/o gestori segnalino un divieto ai sensi delle norme vigenti.
2. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e negli uffici comunali, dovranno farlo usando il guinzaglio e ove previsto dalle norme vigenti anche apposita museruola o idoneo trasportino, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino danno.
3. I titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla Legge Regione Emilia Romagna n. 14 del 26/07/2003 previa comunicazione al Sindaco, corredata dal parere favorevole congiunto del Servizio Igiene degli Alimenti e Nutrizione e del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, potranno liberamente scegliere di fare accedere o meno gli animali d'affezione nel proprio esercizio apponendo in tal caso una apposita vetrofania predisposta dal titolare e/o associazione a cui è iscritto.

Art. 26

Obbligo di raccolta delle deiezioni

1. In ogni luogo o area pubblica o di uso pubblico (via, piazze, giardini, marciapiedi, uffici, ecc.) dell'intero territorio comunale, i proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali, anche diversi dai cani, mentre li conducono, hanno l'obbligo di dotarsi di idoneo strumento e di raccogliere immediatamente gli escrementi solidi prodotti dagli stessi, che potranno essere conferiti nei cassonetti o contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. Gli idonei strumenti di raccolta, devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza di cui al successivo art. 35.
3. Gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non si applicano ai proprietari e/o detentori di animali impiegati in pubblici servizi o quali accompagnatori delle categorie di persone non vedenti e ipovedenti.

Art. 27

Struttura comunale per il ricovero di cani randagi

1. Il ricovero e la custodia dei cani randagi e vaganti ritrovati nel territorio comunale sono assicurati dal Comune di Borgo Val di Taro mediante apposita struttura di ricovero (canile intercomunale).
2. Nel caso in cui il proprietario si avvalga della facoltà di rinunciare alla proprietà di uno o più cani, come previsto dall'art. 12 della L. R n. 27/2000, dovrà inoltrare domanda al Sindaco e fornire le adeguate motivazioni che lo spingono alla scelta. Se la cessione è motivata dall'aggressività del cane, l'Amministrazione Comunale segnalerà al Servizio Veterinario dell'Azienda USL la presenza di tali cani per i provvedimenti conseguenti. Il servizio sopraindicato attiverà la procedura per la classificazione del rischio provocato da cani con aggressività non controllata previsto dalla Delibera Regionale n. 647/2007, saranno altresì attivati i percorsi di controllo e rieducazione dell'animale ai fini della prevenzione dalle morsicature.
3. L'accettazione della richiesta sarà comunque subordinata a situazioni di priorità e/o emergenza pubbliche e verrà valutata e gestita in accordo con il gestore del canile intercomunale mediante liste d'attesa.
4. Se i motivi di cessione non sono accoglibili la rinuncia a favore del Comune avverrà in forma onerosa in conformità al tariffario applicato dal gestore del canile intercomunale.

Art. 28

Cani adottati da privati o strutture pubbliche o private.

1. Al fine di incentivare le adozioni dei cani ricoverati presso il canile comunale, i privati cittadini ovvero legali rappresentanti di case di riposo, case di cura, circoli aziendali, centri anziani, centri di recupero sociale, enti (pubblici o privati), organizzazioni ed associazioni site sul territorio comunale possono richiedere in adozione un cane, al quale il Comune, per il tramite del soggetto gestore della struttura, assicurerà al rilascio le profilassi di protocollo (vaccinazioni, test e prevenzione della filariosi, sterilizzazione e identificazione mediante microchip).
2. I cani adottati sulla base del presente articolo, dovranno essere accuditi da una persona che se ne assume la responsabilità ai sensi delle leggi vigenti, alla quale verrà trasferita la titolarità della proprietà mediante l'iscrizione all'Anagrafe Canina.

Art. 29

Norme di chiusura

1. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio Polizia Municipale, il quale, dopo aver accertato quanto segnalato, si attiverà presso la struttura competente per l'accalappiamento degli stessi.
2. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.
3. L'Ufficio Anagrafe Canina del Comune comunica, altresì, alla Polizia Municipale, almeno ogni due mesi, l'elenco dei possessori di cani che a seguito di iscrizione dell'animale non hanno provveduto nei termini alla consegna della certificazione del veterinario comprovante l'effettiva inoculazione del microchip.

Titolo V - GATTI

Art. 30

Definizione termini utilizzati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti indipendentemente dal numero che risulti vivere stabilmente in libertà e in modo stanziale.
3. Per habitat di colonia felina indipendentemente dal fatto che sia accudita o meno dai cittadini si intende qualsiasi territorio o porzione di esso pubblico o privato, edificato o no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi.
4. Le persone che accudiscono i gatti liberi che vivono nelle colonie feline sono denominate "Referenti di Colonia" o più comunemente "gattari/e". I Referenti di colonia collaborano con gli organi competenti e sono in grado di fornire le notizie sulla colonia, in base alla diretta esperienza acquisita nell'accudirne i componenti.

Art. 31

Gatti di proprietà

1. E' necessario che i gatti di proprietà che sono lasciati liberi di girare sul territorio siano sterilizzati a cura e spese del proprietario.

Art. 32

Colonie feline

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che accudiscono i gatti componenti le colonie feline.
2. Il Comune in collaborazione con l'USL Servizio Veterinario e le Associazioni zoofile, potrà promuovere corsi di formazione al fine di rilasciare un tesserino di riconoscimento al Referente di colonia felina.
3. Ai Referenti deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti in qualsiasi area di proprietà comunale. Ai referenti firmatari delle schede regionali delle colonie feline debitamente protocollate, il Comune conferisce l'incarico di catturare e trasportare le gatte di colonia nell'ambito del programma di sterilizzazione dell'ASL.
4. E' vietato a chiunque ostacolare l'attività di gestione di una colonia ed asportare o danneggiare gli oggetti impiegati per la sua gestione.
5. L'accesso ai Referenti nelle zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
6. Le colonie feline sono tutelate e gestite dal Comune attraverso i Referenti che le accudiscono. Il Comune di Borgo Val di Taro potrà stipulare una convenzione per la gestione delle stesse con i referenti e/o Associazione/i che li rappresentano. Nel caso di episodi di maltrattamento, il Comune si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
7. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Comune di Borgo Val di Taro in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, le Associazioni aventi finalità zoofile, i referenti e/o singoli cittadini.
8. Il riconoscimento di nuova colonia felina, sarà effettuato dal Comune su richiesta inoltrata al Sindaco dal cittadino che l'individua e ne potrà divenire referente.
9. Il censimento deve essere semestralmente aggiornato, sia in riferimento al numero dei gatti che compongono la colonia, che al numero dei gatti sterilizzati e delle loro condizioni di salute. I Referenti si impegnano a collaborare all'attuazione dei programmi annuali di sterilizzazione e cure veterinarie dei gatti delle colonie, secondo gli accordi, i programmi e le priorità che saranno d'intesa stabilite tra il Comune, il Servizio Veterinario dell'USL e l'Associazione convenzionata.
10. Il Comune di Borgo Val di Taro, sentito il Servizio Veterinario dell'Azienda USL, potrà stipulare annualmente una convenzione con un'associazione animalista per l'aggiornamento del censimento e delle statistiche delle colonie feline.
11. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono. Eventuali trasferimenti potranno essere autorizzati dal Comune di Borgo Val di Taro su parere del competente Servizio Veterinario dell'Azienda USL ed esclusivamente per comprovati motivi sanitari dallo stesso Servizio accertate.

Art. 33

Alimentazione dei gatti liberi

1. Chiunque alimenta gli animali è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico e/o privato, utilizzando supporti per la somministrazione del cibo, evitandone la dispersione sul suolo e provvedendo ad una immediata pulizia, senza lasciare sul terreno piatti o contenitori dopo il pasto degli animali. Sul suolo potrà rimanere solo la ciotola per l'acqua, eventuale scorta di cibo potrà essere riparata all'interno delle casette se presenti.

Titolo VI – PET THERAPY

Art. 34

Terapie assistite con l'impiego di animali

1. Nell'ambito del D.P.C.M. 28/02/2003, il Comune di Borgo Val di Taro promuove nel suo territorio le attività di cura, di riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali da compagnia, effettuate da persone con competenza specifica che dimostrino di aver partecipato a corsi di formazione idonei allo scopo con rilascio di attestazione finale.
2. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che certifichi lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi curativi.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a danno della salute e dell'integrità degli animali. Inoltre, in nessun caso le prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
4. A tutte le attività dovrà assistere un pet-partner che avrà la responsabilità della salute e dell'integrità degli animali.
5. Gli animali impiegati nelle attività di cura sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte di un medico veterinario. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psicofisico non possono essere utilizzati per tali attività. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati, escludendo esplicitamente la possibilità di macellazione per quelli utilizzati a fini alimentari.
6. Ai fini di una corretta attuazione dei programmi di attività e di terapie assistite dagli animali, è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
7. Gli animali impiegati per le attività curative devono provenire da canili o gattili pubblici e/o privati gestiti da Onlus, o da maneggi, o essere di proprietà delle persone di cui al precedente comma 1.
8. Chiunque voglia avviare e/o gestire un'attività di pet therapy nel territorio comunale, dovrà accreditarsi presso il Comune di Borgo Val di Taro – Ufficio Anagrafe Canina e dotarsi di opportune Autorizzazioni Sanitarie e Veterinarie, che faranno conoscere queste disposizioni e vigileranno sull'applicazione del programma.

Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35 Sanzioni

1. Fatta salva la denuncia all'Autorità Giudiziaria nei casi espressamente previsti come reato dall'ordinamento dello Stato e le sanzioni amministrative già stabilite da altra normativa nazionale o regionale, le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento sono sanzionate in ragione dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ai sensi della L. n. 689 del 24/11/1981 e della L.R. n. 21/ 1984, in misura differenziata *in base al criterio di proporzionalità* a seconda della gravità della violazione nel seguente modo:

a) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli:

- 10 - commi 4 e 9, detenzione di animali;
- 11 - mancato benessere animale;
- 20 – commi 1, 2 e 3, attività motoria e rapporti sociali;
- 21 – detenzione dei cani;
- 22 – commi 3, 4, 5, 6, 7 e 10 caratteristiche e dimensioni dei recinti o box;

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 100,00 a € 500,00**.

b) per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli:

- 14 – accesso su servizi pubblici di trasporto;

- 15 – divieto di accattonaggio con animali;
- 23 – accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche;
- 25 – comma 2, accesso agli uffici comunali ed esercizi pubblici;
- 26 – obbligo di raccolta delle deiezioni;

e per ogni altra violazione al presente Regolamento non espressamente sanzionata, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 150,00**.

2. Per le violazioni di cui all'art. 21 del presente Regolamento è sempre disposta, nel verbale, l'immediata adozione delle protezioni previste, se possibile, od altrimenti l'allontanamento immediato dell'animale dall'area in questione procedendo, in caso di rifiuto dell'accompagnatore a provvedere, al conferimento dell'animale al canile comunale a spese del proprietario ed alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione dell'articolo 650 Codice Penale.
3. Chiunque impedisca e/o ostacoli l'effettuazione degli atti di accertamento di cui all'art. 13 della legge 689/1981 (assunzione di informazioni, raccolta di dati, svolgimento di ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, verifica della presenza di animali in autoveicoli e/o detenuti in altri mezzi) ove gli incaricati della vigilanza ritengano necessario effettuare accertamenti per presunte violazioni al presente Regolamento, è soggetto, fatta salva l'applicazione della legge penale, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 100,00 a € 500,00**.
4. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedura disposte dalla normativa vigente, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, dal proprietario come responsabile in solido.
5. Competenti ad irrogare la sanzione amministrativa ai sensi della Legge n. 689/1981 sono gli organi di vigilanza individuati al successivo art. 36.
6. L'ordinamento comunale prevede che il soggetto competente a ricevere eventuali scritti difensivi documentati, ai sensi degli artt. 17 e 18 della Legge 689/1981, attualmente è il Segretario Comunale; lo stesso sente gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta.
7. Ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981 è ammesso il pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica della violazione. Nei casi di mancato pagamento in misura ridotta entro i termini sopra indicati, la determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria viene fissata facendo riferimento all'art. 11 della Legge n. 689/1981.
8. Gli importi delle sanzioni sono riscossi dal Comune di Borgo Val di Taro ed acquisiti al Bilancio comunale con destinazione finalizzata, prioritariamente, ad interventi per la tutela degli animali.

Art. 36 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Comando di Polizia Municipale, le forze di Polizia dello Stato, gli Operatori del Servizio Veterinario dell'Azienda USL di Parma, la Polizia Provinciale, le Guardie Zoofile Volontarie dell'ENPA e della LAV ed il personale di Associazioni in possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

Articolo 37 Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga il preesistente Regolamento e successive modificazioni ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
2. Le successive norme integrative e modificative della legislazione vigente in materia, costituiscono automatica modifica ed integrazione delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 38 Pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento è soggetto all'accesso civico disciplinato dal D. Lgs. n. 33/2013. Fatta eccezione per i consiglieri comunali, chiunque ne chieda copia è tenuto al pagamento dei soli costi di riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

Normativa di riferimento comunitaria e nazionale in ordine cronologico

- 1) Legge n. 611 del 12.6.1913, "Provvedimenti per la protezione degli animali";
- 2) R.D. n. 1398 del 19/10/1930 "Codice Penale" in part. artt. 500- 544 bis – 544 ter – 544 quater- 544 quinquies - 544 sexies – 638 – 672 – 727;
- 3) Legge di Pubblica Sicurezza R.D. 18/06/1931 n. 773 Artt. 70 e 129;
- 4) R.D. n. 262 del 16/03/1942 "Codice Civile" in particolare artt. 823-824- 826- 925 – 2052;
- 5) D.P.R. n. 320 dell'8.2.1954, Regolamento di Polizia Veterinaria;
- 6) Legge n. 337 del 18.3.1968 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- 7) Legge n. 37 del 14/02/1974, come modificata dalle L. 376/1988 e L. n. 60 del 08/02/2006 "Gratuità di trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico";
- 8) Dichiarazione universale dei diritti degli animali proclamata a Bruxelles su iniziativa dell'UNESCO il 27.1.1978
- 9) DPR 31.3.1979 "Perdita di personalità giuridica di diritto pubblico dell'Ente Nazionale Protezione Animali, che continua a sussistere come persona giuridica di diritto privato"- art. 3 che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle Leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali ed alla difesa del patrimonio zootecnico;
- 10) L. n.689 del 24/11/1981 "modifiche al sistema penale";
- 11) Circolare del Ministero dell'Interno del 20.3.1985, n. 559/c, relativa all'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai Comuni ai sensi dell'art. 19 del DPR 24.7.1977, n. 616, concernente "attuazione della delega di cui all'art.1 della L. 22.7.1995, n. 382" Divieto di rilascio di licenza di pubblica sicurezza per manifestazioni di tiro al volo su animali vivi";
- 12) Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia approvata il 13/11/1987;
- 13) Legge n. 281 del 14.8.1991, "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo", come modificata dalla Legge 24/12/2007 n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (art. 2 – commi 370 e 371);
- 14) D. Lgs. n. 116 del 27.1.1992, in attuazione della direttiva CEE n. 86/609, in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- 15) D.P.R. n.495 del 16/12/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
- 16) Legge n. 413 del 12/10/1993 "Norme sull'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale";
- 17) D.M. 19.4.1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione";
- 18) Delibera CITES del 10.5.2000 in materia di "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" del Ministero dell'Ambiente, integrata con atto del 19.4.2006 prot. DPN/10/2006/11106;
- 19) D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- 20) D. Lgs. n. 146 del 26/03/2001 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti";
- 21) Circolare del Ministero della Sanità n. 5 del 14.5.2001 "Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281";
- 22) Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio dell'08/01/2002 "Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali";
- 23) Legge n. 3 del 16.01.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione";
- 24) Accordo "Stato-Regioni" sul benessere degli animali da compagnia e pet-therapy del 06.02.2003;
- 25) DPCM del 28/02/2003 "Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia degli animali da compagnia e pet-therapy";
- 26) Legge 20.7.2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

- 27) Regolamento (CE) del 22/12/2004 n.1/2005 – Regolamento del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, modifica direttive e regolamenti precedenti;
- 28) D. Lgs. n. 151 del 25/07/2007 “Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate”;
- 29) Trattato dei Paesi dell’Unione Europea sottoscritto il 13.12.2007 (in vigore dall’1.1.2009) che riconosce giuridicamente gli animali come esseri senzienti;
- 30) Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 06/8/2008 “ Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canina”;
- 31) Ordinanza del 18/12/08 “Norme sul divieto di detenzione e di utilizzo di esche e di bocconi avvelenati”;
- 32) Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani (GU n. 68 del 23-3-2009);
- 33) Ordinanza 3 agosto 2015 (proroga con modifica, dell’ Ordinanza contingibile ed urgente 6 agosto 2013 concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani) – G.U. n. 209 del 09/09/2015;
- 34) L 120/2010 Modifiche al Codice della Strada: nuovo comma 9 bis art. 189.

Normativa di riferimento Regione Emilia Romagna in ordine cronologico

- 1) Circolare dell’Assessorato alla Sanità della Regione Emilia-Romagna n. 7/1999 riguardante “Norme per il controllo della popolazione canina – requisiti strutturali e gestionali delle strutture di ricovero”;
- 2) Legge della Regione Emilia Romagna n. 27 del 07/04/2000, “Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina”, come modificato dalla L.R. n. 7 del 06/04/2001;
- 3) Delibera di Giunta Regionale n. 1608 del 03/10/2000 – “Definizione dei criteri, procedure e modalità per l’identificazione dei cani mediante microchips”;
- 4) Legge della Regione Emilia-Romagna n. 20 dell’1/08/2002 “Norme contro la vivisezione”, come modificata dalla Legge Regionale 17/2/2005 n. 4;
- 5) Delibera di Giunta Regionale n.2763 del 30/12/2002 “Accordo Regione Università”;
- 6) Delibera di Giunta Regionale n. 339/04 “Modifica delle procedure per l’identificazione dei cani mediante microchips”;
- 7) Legge Regione Emilia-Romagna n. 5 del 17/02/2005 “Norme a tutela del benessere animale”;
- 8) Delibera della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 736/2005 del 9/5/2005 “Prime disposizioni per le attività di formazione dei responsabili di strutture di commercio, allevamento, addestramento e custodia degli animali da compagnia in attuazione della L.R. n. 5 del 17.2.2005;
- 9) Delibera Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 394/2006 “Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali”;
- 10) Delibera Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna n. 647/2007 “Indicazioni tecniche in attuazione alla L.R. n. 5/2005 relativa alla tutela del benessere degli animali. Parziale modifica alla delibera n. 394/2006”;
- 11) DGR 139/2011 “Definizione della procedura di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia Romagna”;
- 12) Legge Regionale 29 marzo 2013, n. 3 Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 17 Febbraio 2005, N. 5 (Norme A Tutela Del Benessere Animale) Legge Regionale n. 3 del 29 marzo 2013 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 17 febbraio 2005, n.5 (Norme a tutela del Benessere animale)”;
- 13) Delibera Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 802/2013 “Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline”.

Giurisprudenza

- Sentenza della Cassazione Civile – Sezione II – n. 12028 del 4.12.1993, in riferimento alla detenzione di animali in condominio;
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione 5 Penale – n. 9556 del 13.8.1998, in riferimento alla mancanza di assistenza degli animali dal punto di vista sanitario;
- Sentenza della Corte Suprema di Cassazione – Sezione I Penale – n. 1109 del 9.12.1999, in riferimento al latrato notturno dei cani;
- -Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III del 24.1.2006, n. 2774, che sancisce come reato di cui all'art. 727 c.p. il sovraffollamento dei canili;
- Sentenza della Corte di Cassazione Penale – Sez. III del 18.4.2007 n. 21805 che sancisce che “l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente di usa verso un minore”.